



Prot. 1112/B15

Manfredonia, 10/5/2019

Agli Atti  
Al sito web

## Atto di Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)



### Responsabile della Protezione dei Dati

#### Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito **RGPD**), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, **RPD**) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il **RPD** «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il **RPD** «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
- **CONSIDERATO** che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del **RPD** nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

- **CONSIDERATO** che la Rete di Scuole **PRIVACY RPD Ambito Puglia 15** di cui il Liceo “A. G. RONCALLI” di Manfredonia è scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla individuazione condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;
- **DATO ATTO** che tutte le Istituzioni scolastiche hanno espletato le procedure per verificare l’esistenza di personale qualificato all’interno delle singole istituzioni scolastiche
  
- **CONSIDERATO** che tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete “PRIVACY RPD Ambito Puglia 15” non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD o DPO;
- **Considerato che l’IC S. Giovanni Bosco di Manfredonia:**
  - ✓ *è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;*
  - ✓ *ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD aderendo alla **Rete di scuole “PRIVACY RPD Ambito Puglia 15”** di cui il Liceo “A. G. RONCALLI” di Manfredonia è scuola capofila, procedendo alla individuazione condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;*
- **DATO ATTO** che tutte le Istituzioni scolastiche hanno espletato le procedure per verificare l’esistenza di personale qualificato all’interno delle singole istituzioni scolastiche
- **CONSIDERATO** che tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete “PRIVACY RPD Ambito Puglia 15” non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD;
- **VISTO** l’Avviso della Rete di scuole per la individuazione del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - R.P.D. (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 prot. n. 727 del 31 gennaio 2019;
- **VISTI** i verbali prot. 1234 del 19/02/2019 e Prot. n. 1675 della commissione di gara;
- **VISTO** il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 2705/01.04 del 9/4/2019,

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

### Comunica che

il RPD o DPO designato dal Titolare, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli Interessati, è la **Società di servizi QUALIFICA GROUP s.r.l.** con sede legale a Cardito (Na), il cui referente e amministratore unico è il dott. **Ferrante Enrico**, nato a Napoli il 14/12/1981.

Si tratta di una figura prevista dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 ed è il soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del regolamento medesimo.

Coopera con l’Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al **trattamento dei dati personali** (artt. 38 e 39 del regolamento).

Il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) **informare** e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- b) **sorvegliare** l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) **fornire**, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
- d) **cooperare** con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) **fungere** da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) **tenere il registro** delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile e attenendosi alle istruzioni impartite dal DS.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’IC S. G. Bosco di Manfredonia.

L’IC S. G. Bosco si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Come previsto dall’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento europeo, si riportano di seguito i **dati di contatto** del Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile esclusivamente per questioni relative al trattamento dei dati personali:

- **e-mail:** [management@qualificagroup.it](mailto:management@qualificagroup.it);
- **pec:** [qualificagroup@pec.it](mailto:qualificagroup@pec.it)
- **posta:** QUALIFICA GROUP s.r.l. – Via Murillo de Petti, 80024 Cardito (Na).



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Filippo Quitadamo*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93*